

## **DELIBERA N. 07 DEL 23.02.2010**

**OGGETTO: Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.. Aliquota anno 2010.-**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 Dicembre 2000, (Legge Finanziaria per l'anno 2001), così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;*

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) che così recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

**VISTO** l'art. 44, comma 1, della Legge Regionale 9 gennaio 2006 n. 1, come modificato dall'art. 20 della Legge Finanziaria Regionale 18 dicembre 2009, n. 3, che recita *“Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione.”;*

**DATO ATTO** che la Legge Finanziaria Regionale 2010 (L.R. n. 24) è stata approvata in data 18/12/2009 e pubblicata nel B.U.R. S.O. n. 2 del 7 gennaio 2010 e che pertanto il Bilancio di Previsione dell'Ente per l'Esercizio 2010 e il Bilancio Triennale 2010-2012 devono essere approvati entro il termine ultimo del 21/02/2010;

**DATO** altresì **ATTO** che la Legge Finanziaria Regionale 2010, come previsto all'articolo 16, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul B.U.R. ed ha effetto dal 1° gennaio 2010;

**VISTO** l'art. 1, comma 7 del D.L. 27/05/2008, n. 93 *“Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”*, convertito, con modificazioni, in Legge n. 126 del 24/07/2008 che prevede che *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. ... (omissis) ...”;*

**VISTO** l'art. 77-bis *“Patto di stabilità interno per gli enti locali”* del D.L. 25/06/2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 ove, al comma 30, viene previsto che *“Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)”;*

**PREMESSO:**

- ❖ che l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) è stata istituita a norma:
  - dell'art. 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
  - dell'art. 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191 che ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 7 della L. 15 marzo 1997 n. 59;
  - dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;

- ❖ che l'art. 1, ai commi dal 142 al 144, della L. 296/2006 – Finanziaria 2007, disciplina le modalità applicative ed operative relativamente all'imposta di che trattasi;

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare nr. 14 del 19 febbraio 2007, con la quale è stato adottato ed approvato il Regolamento Comunale in materia di Addizionale Comunale I.R.P.E.F.;

**EVIDENZIATO** che l'art. 5 del citato regolamento dispone che l'aliquota venga fissata dal Consiglio Comunale;

**DATO ATTO** del rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile dei Servizi Tributi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**UDITI** gli interventi, così sintetizzati:

Consigliere **QUAIA Mauro – capo gruppo “LA FORZA DELLE IDEE”**

Chiede se fosse stato possibile ridurre l'aliquota della addizionale comunale Irpef .

Avuta risposta negativa ( “...in funzione della attuazione del federalismo fiscale. è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi , delle addizionali, delle aliquote .....art.1,c.7 DL93/2008 – legge di convers. 126 /2008” )

**Per dichiarazione di voto contrario** suo e del gruppo di appartenenza “ la Forza delle idee “propone di abbassare l'aliquota della addizionale Irpef allo 0,05%

Consigliere **SANTIN Egidio – capo gruppo “LEGA NORD BOSSI ”**

Per ribadire che, anche il gruppo “Lega Nord Bossi” era favorevole ad un abbassamento della aliquota della addizionale comunale Irpef, come peraltro richiesto anche dal consigliere che lo ha preceduto ma, in relazione alle considerazioni addotte dal Sindaco , ( divieto imposto per legge ed anche considerazione dei molti tagli che si stanno apportando al bilancio, per raggiungere il pareggio, soprattutto economico e la certezza dei minori gettiti Irpef che ci saranno, in relazione alla contingenza economica in atto ) si capacita del fatto che era impossibile prevedere quanto auspicato.

Consigliere **VENIER Fabrizio – capo gruppo “CIVICA POLCENIGO DEMOCRATICA ”**

L'addizionale comunale Irpef è stata istituita con l'aliquota più alta. Ma l'impegno era quello di addivenire ad un graduale abbassamento negli anni , preannuncia, **per dichiarazione di voto, il suo voto contrario**

Consigliere **DELLA TOFFOLA Mario – capo gruppo “PDL ”**

**Per dichiarazione di voto contrario** per questioni di coerenza politica in relazione ad un impegno programmatico che il gruppo di maggioranza aveva assunto in campagna elettorale .

Senza altri interventi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti **FAVOREVOLI 11( undici), contrari 6 ( sei** – sono i Consiglieri Signori Quaia Mauro, Viel Fabio, Venier Fabrizio, Della Toffola Mario , Polese Angelo, Imperio Luca), astenuti : nessuno, presenti in aula e votanti n° 17 componenti il Consiglio, voti resi per alzata di mano ed accertati nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- 1) di confermare, anche per l'anno 2010, l'aliquota dello 0,25% (zerovirgolaventicinque per cento) relativa all'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento comunale sulla “Addizionale Comunale IRPEF”, approvato con delibera consiliare n. 14 del 19 febbraio 2007, sono esenti dal pagamento i contribuenti con un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore ad € 10.000,00 (€ Diecimila/00);
- 3) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi ad adempiere tutti gli atti conseguenti l'adozione del presente provvedimento.